



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale
del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante *“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

Visto l'Accordo tramite Scambio di Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996 tra la Svizzera e l'Italia *“sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi”*;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visti i decreti interministeriali MAE-MIUR del 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009, n. 4716 sulle modalità relative al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane all'estero;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante *“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e, in particolare, l'articolo 56;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante *“Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211 contenente Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre del 2023, n. 1202/3361, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 01 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023 con prot. n. 1958, con cui al Ministro Plenipotenziario Alessandro De Pedys sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2024, n. 226 recante "Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62" - Registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2024 con n. 2985;

Viste le disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con circolare 24 marzo 2025, n. 11942 "Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2024/2025" e, in particolare, il punto 4.a.;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito 31 marzo 2025, n. 67 concernente "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025" e, in particolare, l'articolo 33, comma 5;

Attesa la specificità del sistema della formazione italiana nel mondo;

Considerata la necessità di tenere conto del contesto internazionale e di quello locale dei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sede d'esame, e di introdurre gli opportuni adattamenti nelle disposizioni organizzative relative allo svolgimento degli esami di Stato;

Sentito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

DECRETA

Art. 1

Composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, calendari boreale e australe

1. In deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e a quanto previsto dall'Ordinanza MIM 67/2025, articolo 12, commi 1 e 2 c) per le classi terminali della stessa scuola, anche collocate in plessi diversi, è nominato, di regola e salvo casi eccezionali, il medesimo presidente. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica o per esigenze organizzative, un medesimo commissario esterno può essere impegnato anche in più di due commissioni/classi d'esame.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'Ordinanza MIM 67/2025, a ogni singola commissione/classe possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati, valutando caso per caso.
3. I commissari interni sono designati dai rispettivi consigli di classe. Della nomina è data comunicazione all'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e all'Ufficio consolare di riferimento.
4. Il consiglio di classe, nel designare i commissari interni, applica i seguenti criteri:
 - a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal

quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

b) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi anche superiore a due, in circostanze eccezionali debitamente motivate.

5. I presidenti di commissione e i commissari esterni sono nominati dall'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

6. Se, per eccezionali, gravi e comprovati motivi, durante la sessione d'esame, uno o più commissari non può essere presente a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Per gli stessi motivi il Capo dell'Ufficio consolare può disporre la partecipazione del presidente di commissione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

7. Per i dirigenti scolastici e i docenti del contingente MAECI la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento, segnalati all'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare competente. Le inosservanze sono valutate anche sotto il profilo disciplinare.

8. In deroga a quanto stabilito dalla Circolare MIM 24 marzo 2025, n. 11942, articolo 3.d.b.a, per eccezionali, gravi e comprovati motivi, i presidenti e i commissari esterni possono essere nominati anche in commissioni d'esame operanti presso scuole statali o paritarie all'estero dove abbiano già espletato l'incarico per due o più volte consecutive, nei due (o più) anni precedenti.

Art. 2

Casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi con gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono nominati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Se non è possibile assicurare tale correlazione, sono nominati più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

Art. 3

Articolazione dei calendari d'esame

1. I calendari d'esame delle scuole statali e paritarie all'estero vengono proposti dalle scuole sede d'esame e inviati, per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari di riferimento, all'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, che li approva prima di effettuare le nomine a presidente e a commissario esterno e prima dell'insediamento delle commissioni.

2. Nell'approvare i calendari d'esame, l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale tiene conto delle festività religiose o laiche segnalate dalle Sedi all'estero.

3. In relazione alle esigenze di contenimento della spesa per le missioni o per i viaggi di servizio dei componenti esterni della commissione e in deroga a quanto previsto dall'Ordinanza MIM 67/2025, articolo

21, comma 3, l'intervallo temporale tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'avvio dei colloqui può essere inferiore a due giorni e comunque almeno pari a ventiquattro ore (vanno esclusi dal computo il giorno di riposo settimanale e i giorni festivi intermedi, previsti dai calendari locali).

4. In deroga a quanto previsto dall'Ordinanza MIM 67/2025, articolo 15, comma 3, il numero massimo di candidati previsto per ogni giornata di colloqui può essere superiore a cinque, sia per esigenze organizzative che per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

5. Di regola e salvo casi particolari, segnalati dalle scuole e approvati dall'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, e in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza MIM 67/2025, articolo 15, comma 1 la riunione preliminare agli esami di Stato del secondo ciclo si svolgerà il giorno 17 giugno, anziché il 16 giugno 2025.

6. Se, per motivi eccezionali legati al contesto locale, alla situazione geo-politica o a eventuali situazioni epidemiologiche, durante la sessione d'esame, uno o più studenti non può essere presente a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione al colloquio, acquisita la motivata richiesta dell'interessato, in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

7. Il calendario delle prove d'esame delle scuole che operano in emisfero australe è definito dall'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 4

Candidati esterni ed esami di idoneità e integrativi

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

2. Gli esami preliminari, di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi di istruzione, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti in presenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 5 del presente decreto.

Art. 5

Esami di Stato presso Sedi estere, in modalità a distanza e in abbinamento con altre Scuole italiane all'estero o altre Scuole italiane in territorio metropolitano

1. Per eccezionali, gravi e comprovati motivi, l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale può autorizzare lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo o del secondo grado di istruzione da parte del presidente di commissione e/o dei commissari in modalità telematica, specificando nella nomina la partecipazione da remoto. Analogamente, ove non sia possibile nemmeno la partecipazione da remoto, l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale potrà, in deroga a quanto stabilito dalla circolare MIM 24 marzo 2025, n. 11942, articolo 3.d.b.a, nominare in qualità di presidenti e commissari esterni, docenti del contingente MAECI in servizio nella scuola che non insegnino nella classe terminale di riferimento, oppure una commissione costituita da soli componenti interni.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, i candidati esterni residenti o domiciliati temporaneamente all'estero, impossibilitati ad accedere a sedi di scuole italiane statali o paritarie presenti nel Paese o territorio di residenza o ad allontanarsi dal medesimo Paese o territorio, possono essere autorizzati a sostenere

l'esame preliminare e le prove dell'esame di Stato nella sede dell'Ufficio consolare competente per territorio. Le prove si svolgono con modalità telematica, in abbinamento con una scuola italiana situata all'estero o nel territorio nazionale, individuata in base allo specifico indirizzo di studio secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

3. Nel caso in cui i candidati ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in una scuola italiana all'estero, statale o paritaria, risultino in numero inferiore a cinque, lo svolgimento degli esami da parte del presidente di commissione e/o dei commissari esterni potrà avvenire in modalità telematica, per ragioni di contenimento della spesa pubblica. La partecipazione da remoto sarà specificata nella nomina.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è concessa, caso per caso, dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, che, sentito l'Ufficio consolare, dirama le necessarie indicazioni organizzative e indica le occorrenti misure da adottare per il corretto svolgimento dell'esame, dopo attenta valutazione di ogni specifica situazione.

Art. 6

Esami di Stato nelle scuole paritarie italiane all'estero funzionanti nella Confederazione elvetica

1. Per consentire il rispetto delle intese bilaterali in vigore, attraverso cui è assicurato il riconoscimento reciproco degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, e al fine di mantenere inalterati i presupposti che consentono agli studenti di iscriversi alle Università elvetiche senza dover presentare separata documentazione delle competenze linguistiche, nelle scuole secondarie di secondo grado funzionanti in Svizzera le prove d'esame comprendono anche una verifica - scritta e orale - di competenza linguistica in una delle lingue nazionali svizzere (francese o tedesco), corrispondente al livello B2 del Portafoglio europeo delle lingue (versione svizzera), quale definito dalla Divisione IV Lingue Moderne del Consiglio d'Europa, ove non coincidenti con le discipline ("Lingua e cultura straniera 1" o "Lingua e cultura straniera 2") oggetto delle prove a carattere nazionale, definite annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina "Lingua e letteratura francese" e/o "Lingua e letteratura tedesca".

3. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame di lingua nazionale risulta dalla somma dei punti attribuiti alla prova scritta, per un massimo di venti punti e dei punti attribuiti alla prova orale, compresa nel colloquio dell'esame di Stato, per un massimo di venti punti.

Il punteggio complessivo minimo per il superamento della parte specifica dell'esame di lingua nazionale, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in ventiquattro quaresimi.

Tale valutazione sarà riportata nei registri d'esame.

4. Ai candidati che superano la parte specifica dell'esame di lingua nazionale, in esito all'esame di Stato, viene rilasciato apposito certificato, allegato al diploma e parte integrante dello stesso. Il rilascio del predetto certificato è competenza del presidente di commissione.

Art. 7

Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni delle scuole italiane all'estero

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera a) iii dell'Ordinanza MIM 67/2025 relativamente allo svolgimento dei PCTO nei diversi indirizzi di studio - attesa la specificità dell'organizzazione didattica, dei contesti in cui operano e delle normative ivi in vigore per ciò che attiene in particolare alla disciplina del lavoro - le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono riconoscere la validità dei PCTO svolti dai

candidati interni, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, anche qualora non corrispondenti al monte ore previsto dal percorso di studi per il quale i medesimi sostengono l'esame. Per le stesse ragioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale del 12 novembre 2024, n. 226, anche i candidati interni possono svolgere, in alternativa ai PCTO, attività assimilabili a questi ultimi.

2. Le attività assimilabili di cui al comma 1 possono consistere in esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e in attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato. Possono altresì consistere in laboratori, progetti di ricerca, partecipazione a eventi culturali e formativi, con l'obiettivo di sviluppare competenze tecnico-professionali e trasversali, fra cui il *problem solving*, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace e l'orientamento professionale.

3. Analogamente, le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono - in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 del decreto ministeriale del 12 novembre 2024, n. 226 e dall'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza MIM 67/2025 - riconoscere la validità delle attività assimilabili ai PCTO (così come richiamate al precedente comma 2) svolte dai candidati esterni, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, anche qualora non corrispondenti ai tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale i medesimi intendono sostenere l'esame, in considerazione della specificità dei contesti geo-politici e delle normative vigenti, per ciò che attiene in particolare alla disciplina del lavoro, nei Paesi di provenienza dei candidati stessi.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito 31 marzo 2025, n. 67.

**Il Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**

Min. Plen. Alessandro De Pedys